



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6023

Seduta del 01/03/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA DELLE ENTRATE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/2694 DEL 23 DICEMBRE 2019 PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF (TRIENNIO 2020-2022)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Michele Colosimo

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, laddove prevede che le Regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché quelle concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

VISTO l'art. 57, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 secondo cui le Regioni possono attribuire alle Agenzie Fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad esse spettanti;

VISTO altresì l'art. 62, comma 2, del richiamato d.lgs. 300/1999, che individua la competenza dell'Agenzia delle Entrate a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

VISTO l'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti Locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

VISTO il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", che all'art.10, comma 4, prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;

VISTO l'art. 3 della l.r. 21 marzo 2000, n. 12 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale", nonché l'art. 80 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" che, nel disciplinare la gestione dell'imposta -IRAP-, autorizza la Giunta Regionale a stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO altresì l'art. 74, comma 1 lettera b, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali", che nel disciplinare le modalità di gestione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – autorizza la Giunta Regionale a stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 73-bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. g) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11, che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali, prevede la riscossione diretta da parte della Regione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario espletate secondo le modalità di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio 2020-2022, di cui alla DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, sottoscritta digitalmente da Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate in data 8 aprile 2020, con scadenza 31 dicembre 2022;

VISTA la nota prot. n. A1.2022.0003667 del 3 gennaio 2022 con la quale la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, su indicazione della Direzione centrale Servizi fiscali, ravvisa la necessità di adeguare il quadro normativo della vigente Convenzione con un Atto aggiuntivo, relativamente ad alcuni aspetti riferiti in particolare:

- a modifiche normative interessanti controlli sostanziali svolti dagli Uffici di Agenzia delle Entrate: articolo 7;
- al contenzioso: articolo 8, aggiornato alla luce delle modifiche normative intervenute in materia;
- alla riscossione: articolo 9, riformulato tenuto conto delle attuali modalità di comunicazione ed aggiornamento dei dati ivi indicati;
- alle modalità e termini di corresponsione del rimborso spese: articolo 13, modificata la modalità di fatturazione dei rimborsi spese introducendo il riferimento all'emissione di una nota di addebito;
- al trattamento dei dati personali: articolo 16, riformulato l'articolo sul trattamento dei dati personali, lasciando immutata la specificazione che l'Agenzia e la Regione sono titolari autonomi del trattamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- alla tutela della riservatezza: articolo 17, eliminato il riferimento alla segretezza;
- alla durata della convenzione: articolo 20, riformulato in termini di durata e di modalità per il rinnovo o per la proroga annuale del rapporto convenzionale;

CONSIDERATO che la Convenzione vigente, all'art. 18 - Modifiche della convenzione – prevede espressamente al comma 1 la possibilità di stipulare atti integrativi o aggiuntivi *“..nel caso di modifiche normative che incidono fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie...”*;

VISTO che l'Atto aggiuntivo riguarda gli ambiti sopra descritti e in particolare gli articoli 7,8,9,13,16,17 e 20 a decorrere dalla data di approvazione dell'atto Aggiuntivo;

CONSIDERATO che l'Atto aggiuntivo integra solo gli articoli sopra citati della Convenzione in essere, e pertanto resta invariata e confermata per la parte restante sino alla scadenza della stessa prevista il 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che l'approvazione del presente Atto aggiuntivo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 2022;

VERIFICATO il contenuto dell'allegato Atto aggiuntivo alla Convenzione ove sono precisate le modalità di svolgimento dei servizi;

VISTO l'Atto aggiuntivo sopra citato quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, in attuazione della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale, il Direttore Centrale Bilancio e Finanza provvederà a sottoscrivere l'Atto aggiuntivo di cui all'allegato A;

VISTA la l.r. 34/1978 nonché il regolamento di contabilità e la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024”;

VERIFICATA, da parte del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nominato con d.G.R. XI/4222 del 25 gennaio 2021, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sotto il profilo della legittimità;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato "Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla d.G.R. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019 per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (TRIENNIO 2020 -2022) - Allegato A;
2. di dare atto che l'Atto aggiuntivo di cui al punto 1, integra solo gli articoli citati in premessa della Convenzione in essere, e pertanto la stessa resta invariata e confermata per la parte restante;
3. di dare atto che l'approvazione del presente Atto aggiuntivo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 2022;
4. di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale, il Direttore Centrale Bilancio e Finanza provvederà a sottoscrivere l'Atto aggiuntivo di cui all'allegato A;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge